

055 281611

TRIBUNALE DI FIRENZE III SEZIONE CIVILE

Rilasciate n. 1  
copie 1 esatti a  
me  
Euro 824



SENTENZA 3931/09  
CRONOLOGICO 16962  
REPERTORIO 10204

*U.S. Appello*  
*Firenze*  
*Pianti*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Firenze  
Sezione III civile

in persona di

- Dr. Fiorenzo Zazzeri Presidente
  - Dr. Isabella Mariani Giudice Rel.
  - Dr. Ludovico Delle Vergini Giudice
- ha pronunciato la seguente



S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta a ruolo il 10 marzo 2006 e segnata  
al n. 4229-2006 Ruolo Affari Civili Contenziosi  
promossa da

[redacted] ( Avv. F.Pianti )

contro

Banca Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. (Avv. F.Giglioli )

Avente ad oggetto: intermediazione finanziaria

All'udienza del 19 maggio 2009, la causa veniva trattenuta in  
decisione sulle seguenti conclusioni:

PER L'ATTORE PER IL CONVENUTO

come da verbale 19 maggio 2009

Fatto e diritto

Premesso in fatto:

che la parte attrice chiedeva dichiararsi la nullità,  
annulabilità, risoluzione per inadempimento, risarcimento del  
danno, con conseguente condanna alle restituzione e/o al

*procedimento esatti*  
*mezzo deposito*  
*266*

*fm*

055 281611

TRIBUNALE DI FIRENZE III SEZIONE CIVILE

risarcimento dei danni dell'ordine di acquisto di € 13.000,00 per obbligazioni Argentina effettuato il 18.7.2001 in forza di un contratto di intermediazione finanziaria sottoscritto il 26 ottobre 1987 e integrato il 20 gennaio 1998; per mancata adeguata informazione sulla operazione di acquisto, da ritenersi non adeguata sia oggettivamente (per la rischiosità del titolo, che al tempo della operazione doveva qualificarlo addirittura come titolo sospetto) sia soggettivamente (atteso il carattere non speculativo dell'investitore);

che parte convenuta contestava la domanda di parte attrice chiedendone il rigetto. Nello specifico eccepiva che la cliente era stata resa edotta dei rischi connessi alla operazione ed aveva confermato l'ordine per iscritto ed inoltre l'ordine appariva adeguato alla tipologia dell'investitore, investendo esclusivamente una piccola percentuale del capitale ed avendo la attrice operato in titoli della medesima tipologia accettando rischi anche maggiori di quelli assunti normalmente dai risparmiatori alla ricerca di un investimento sicuro;

che la causa proseguiva collo scambio di memorie ex art. 6 e 7 dlgs 5/2003;

che il 13 dicembre 2007 il G.Rel. emanava decreto di fissazione di udienza. Il Tribunale in Camera di Consiglio tratteneva la causa in decisione alla udienza del 19 maggio 2009;

ritenuto in diritto:

la domanda deve essere rigettata sulla base della seguente motivazione.

Premessa la adesione del Tribunale di Firenze, all'orientamento recentemente espresso dalla SC a Sezioni Unite colla nota sentenza 6724 del 2007 laddove qualifica la violazione della normativa posta dalla precedente normativa in materia di tutela del risparmio (ora recepita dal TUF e dal Regolamento Consob), non

come vizio afferente alla genesi del contratto, ma come vizio afferente alla esecuzione dello stesso per le motivazioni nel corpo della sentenza espresse e che si richiamano per esteso, e richiamate le norme del TU bancario 58/2008 ( art. 21 ) e del regolamento Consob 11522/1998 ( art. 28 ) relative al dovere di informazione che grava sulla Banca, deve ritenersi che le informazioni fornite dalla Banca all'investitore quali emergono dalla documentazione in atti siano state sufficienti in relazione all'oggetto dell'investimento e alla qualità dell'investitore.

Certamente non sfugge al Giudicante la estrema vicinanza tra la data dell'ordine ( 18 luglio 2001 ) e la data del default dello Stato Argentina ( dicembre 2001 ) come elemento indiziante della estrema rischiosità del titolo e della necessità correlata di una idonea informazione. Tuttavia la Banca ha offerto prova di avere fornito le informazioni relative al titolo nella con testualità dell'ordine ( v. doc. 3 di parte convenuta). Infatti l'ordine reca le informazioni relative al titolo laddove la parte attrice ha sottoscritto la seguente clausola " nel caso trattasi di obbligazioni dei cosiddetti paesi emergenti, dichiariamo di essere a conoscenza che detto investimento potrebbe comportare l'eventualità di non potere essere facilmente liquidabile anche a seguito di provvedimenti restrittivi emanati dalla Autorità Governativa del paese emittente... ". La sussistenza di altre clausole informative nel medesimo ordine ( relative ad altre tipologie di rischio : warrant, strutturati, obbligazioni in divisa ad alto rendimento etc. ) non toglie nulla alla informazione che lega l'oggetto dell'ordine alla tipologia di informazione fornita. D'altra parte la specificità della informazione è rappresentata dal fatto che si richiama la attenzione del cliente alla operazione che si intende eseguire nel

tal

055 281611

TRIBUNALE DI FIRENZE III SEZIONE CIVILE

momento in cui la si esegue, con nota scritta e sottoscritta dal cliente che quindi deve ritenersi letta ed approvata.

La interpretazione sulla adeguatezza delle informazioni è confermata dalla tipologia dell'investitore quale emerge dal portafoglio della stessa depositato in Banca. Trattasi intanto di bassa percentuale del portafoglio, investito nei bond argentina, (circa il 3%) e con una tipologia di investimento altamente differenziata (17 tipi diversi di investimento per un importo complessivo di € 300.000,00 nel periodo interessato dall'acquisto di bond argentina); si rinvencono infatti fondi di diverso tipo compresi fondi azionari, oltre a titoli obbligazionari esteri (Mosca e Grecia) a dimostrazione di una pratica di investimento differenziata propria di un investitore consapevole. Deve quindi ritenersi che la informazione fornita dalla Banca sia stata sufficiente e che la operazione finanziaria per quanto rischiosa fosse adeguata al profilo del cliente.

La domanda deve quindi essere respinta, nessuna violazione dovendosi rinvenire nel comportamento della Banca.

Le spese di causa devono essere compensate attesa la complessiva valutazione sulla situazione portata all'esame del Collegio.

P.Q.M.

Respinge la domanda avanzata da [redacted] contro Banca Cassa di risparmio Firenze s.p.a..

Compensa tra le parti le spese di lite.

Firenze 21 dicembre 2009

Il Presidente

Dr. Fiorenzo Zazzeri

IL CANCELLIERE - C1

Loretta EUSEPI

Il Giudice

Dr. Isabella Mariani

*Isabella Mariani*

